

www.federicolentini.it | youtube.com/@avvfedericolentini | linkedin.com/in/federico-lentini-20165158

LAVORO E SICUREZZA: ITALIA ED EMIRATI A CONFRONTO

Un infortunio negli Emirati non resta negli Emirati: la responsabilità del vertice italiano

> *Quando un'impresa italiana opera all'estero, le decisioni che incidono sulla sicurezza sono spesso prese in Italia. Ed è in Italia che, dopo un evento grave, quelle decisioni possono essere esaminate: dal giudice penale, sul piano della responsabilità dell'ente, nei rapporti con i committenti.*

La frattura tra decisione e operatività

Nelle imprese che operano all'estero c'è quasi sempre una distanza tra chi decide e chi esegue. Budget, tempi di consegna, dimensionamento del personale, scelta dei subappaltatori e dei fornitori vengono stabiliti nella sede italiana; il lavoro si svolge in un cantiere a Dubai o in uno stabilimento ad Abu Dhabi. Quando quella distanza non è governata, la sicurezza ne paga il prezzo, e con essa chi ha preso le decisioni.

Conviene distinguere tre livelli. C'è il livello operativo, quello del cantiere, del supervisore, del contractor. C'è il livello organizzativo, quello della società locale, della branch o della controllata. E c'è il livello decisionale strategico, quello della capogruppo, del consiglio di amministrazione, della direzione in Italia. Il sistema emiratino colpisce con grande efficacia il primo livello; è meno strutturato sul terzo. Il sistema italiano, al contrario, ha sviluppato strumenti raffinati proprio per risalire dal fatto alla decisione.

Il piano emiratino, in breve

Le conseguenze sul posto sono state esaminate nella Lezione 8: la responsabilità penale personale di chi organizzava e dirigeva il lavoro, la diya, l'indennità a carico del datore, le sanzioni amministrative, lo stop work e la revoca dei lavori. Qui basta aggiungere un elemento. Anche negli Emirati la persona giuridica può rispondere penalmente: l'art. 66 del codice penale federale (Federal Decree-Law n. 31 del 2021) prevede la responsabilità dell'ente per i reati commessi dai suoi rappresentanti, direttori o agenti per suo conto, ma la limita alla multa, alla confisca e alle misure di sicurezza. A mio parere è proprio questo il punto di differenza: l'ordinamento emiratino conosce la responsabilità dell'ente, ma non ha uno strumento paragonabile al nostro per collegarla alle scelte organizzative e di spesa del vertice.

Il piano italiano: il reato

Il punto che le imprese sottovalutano è che l'evento può avere rilievo anche in Italia.

Per l'art. 6 del codice penale il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce vi è avvenuta in tutto o in parte, ovvero vi si è verificato l'evento. La Cassazione ha applicato questo principio proprio alla sicurezza del lavoro. Con la sentenza n. 35510 del 20 maggio 2021 la quarta sezione ha affermato la giurisdizione italiana per la morte di un lavoratore italiano avvenuta all'estero, su una nave battente bandiera straniera, perché una parte della condotta omissiva rimproverata, l'omessa formazione e informazione, si era realizzata in Italia: è sufficiente che nel territorio dello Stato sia avvenuto anche solo un frammento della condotta. Con la sentenza n. 31665 del 25 giugno 2024 la stessa sezione ha ribadito che il reato omissivo colposo si considera commesso in Italia quando vi è avvenuta anche solo una parte dell'omissione, sebbene l'evento si sia verificato all'estero.

Ritengo che la conseguenza per le imprese che lavorano negli Emirati sia chiara. Se l'omissione rimproverata consiste in una decisione organizzativa presa in Italia, come risorse negate, tempi imposti, formazione non erogata prima della partenza, controlli non previsti, scelte di fornitori inadeguati, la giurisdizione italiana non può essere esclusa in partenza, e non dipende da alcuna richiesta o querela.

Fuori da questa ipotesi, il delitto commesso interamente all'estero dal cittadino italiano è perseguibile alle condizioni dell'art. 9 c.p. Per l'omicidio colposo e le lesioni colpose, anche aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, la pena minima è inferiore ai tre anni: occorre quindi che il colpevole si trovi nel territorio dello Stato e si procede soltanto a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero su istanza o querela della persona offesa. In caso di morte, la querela può essere proposta dai prossimi congiunti: è il caso, già ricordato nella Lezione 5, deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 43480 del 17 ottobre 2014. La richiesta del Ministro e l'istanza o querela della persona offesa sono condizioni alternative.

Il piano italiano: l'ente

Sul piano dell'ente vanno tenute distinte due ipotesi.

Se il reato si considera commesso in Italia secondo l'art. 6 c.p., perché una parte della condotta vi è avvenuta, l'ente risponde secondo le regole ordinarie del D.Lgs. 231/2001. Se invece il reato è stato commesso interamente all'estero, opera l'art. 4 del decreto: gli enti che hanno nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche dei reati commessi all'estero, nei casi e alle condizioni degli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p., purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui il fatto è stato commesso; se la legge richiede la richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei suoi confronti.

L'omicidio e le lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sono reati presupposto ai sensi dell'art. 25-septies. Le sanzioni non sono trascurabili. Per l'omicidio colposo commesso con la violazione dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 la sanzione pecuniaria è pari a 1.000 quote; negli altri casi di omicidio colposo va da 250 a 500 quote; in entrambi i casi si applicano le sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2, per una durata da tre mesi a un anno. Per le lesioni gravi o gravissime la sanzione pecuniaria non supera le 250 quote e le sanzioni interdittive non superano i sei mesi.

Il criterio di imputazione è l'interesse o il vantaggio dell'ente. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 38343 del 24 aprile 2014 sul caso ThyssenKrupp, hanno chiarito che nei reati colposi d'evento interesse e vantaggio vanno riferiti alla condotta e non all'evento, e possono consistere nel risparmio di spesa ottenuto non adottando un oneroso accorgimento cautelare o nello svolgere l'attività in una condizione economicamente più favorevole, anche se meno sicura. È esattamente il tipo di vantaggio che si annida nelle decisioni di budget prese a migliaia di chilometri dal cantiere.

La stessa sentenza n. 31665 del 2024 mostra però anche l'altro lato. In quel caso la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna dell'ente, ritenendo che un risparmio di spesa minimo, in una società che dimostrava una generale attenzione alla sicurezza e aveva adottato un modello organizzativo adeguato, non integrasse il vantaggio richiesto dall'art. 5. La premessa porta a pensare che, per l'impresa che lavora all'estero, la tutela più solida sia la stessa che vale in Italia: un'organizzazione della sicurezza documentata, coerente e finanziata, capace di dimostrare che la singola omissione non risponde a una politica di risparmio.

Non sono conseguenze automatiche: ogni caso richiede un esame puntuale dei presupposti, e non poche questioni interpretative restano aperte. Ma il rischio è reale, e va valutato prima, non dopo.

Il piano italiano: il lavoratore inviato all'estero

C'è poi il caso del lavoratore assunto in Italia e inviato negli Emirati, di cui si è parlato nella Lezione 5. Il datore di lavoro italiano resta titolare degli obblighi dell'art. 2087 c.c. e della valutazione dei rischi, anche per i rischi del contesto estero. Il D.L. n. 317 del 1987, convertito dalla L. n. 398 del 1987, estende ai lavoratori italiani operanti in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale le assicurazioni sociali obbligatorie, compresa quella contro gli infortuni sul lavoro. Dopo la riforma dell'art. 18 del D.Lgs. n. 151 del 2015, che ha abolito l'autorizzazione ministeriale preventiva, l'art. 2 del decreto impone che il contratto preveda, tra l'altro, idonee misure in materia di sicurezza; e la regola vale anche per le società costituite all'estero controllate da soggetti italiani o partecipate da essi per più di un quinto del capitale. A mio avviso l'infortunio di quel lavoratore apre quindi, insieme ai profili emiratini, l'intero sistema italiano della tutela e della responsabilità, e mette alla prova anche ciò che il contratto aveva promesso.

Le conseguenze che non sono giuridiche

Accanto ai profili penali ci sono quelli contrattuali e reputazionali: penali e risoluzioni nei contratti con i committenti, tensioni nelle joint venture, esclusione da gare future, coperture assicurative contestate.

C'è poi la rendicontazione di sostenibilità. La direttiva CSRD è stata rivista dal pacchetto Omnibus: la Direttiva (UE) 2025/794 ha rinviato gli obblighi per le imprese delle ondate successive alla prima, e la Direttiva (UE) 2026/470, in vigore dal 18 marzo 2026, ha limitato l'obbligo alle imprese con più di 1.000 dipendenti e un fatturato netto superiore a 450 milioni di euro. In attesa del recepimento, in Italia resta il D.Lgs. n. 125 del 2024. Ritengo che per i gruppi che restano soggetti all'obbligo la salute e la sicurezza nelle sedi estere, che rientrano nell'informativa sulla propria forza lavoro, siano anche oggetto di informazione al mercato: un infortunio grave negli Emirati diventa allora un dato da rendicontare.

Nei cantieri, con catene di subappalto lunghe, l'esposizione è massima. Il decreto federale concentra sul subappaltatore la responsabilità per i diritti dei suoi lavoratori (art. 11), ma gli standard tecnici di Dubai rendono l'ingegnere e l'appaltatore congiuntamente responsabili della sicurezza di chiunque si trovi nel cantiere. Il trasferimento contrattuale dei lavori non trasferisce, agli occhi delle autorità emiratine e spesso nemmeno di quelle italiane, la responsabilità di chi li ha affidati.

La difesa si costruisce prima

Per il vertice italiano la tutela non sta nella distanza dal cantiere, ma nella qualità delle decisioni e nella loro tracciabilità.

Serve anzitutto una mappatura dei ruoli reali, non di quelli formali: chi approva il budget della sicurezza, chi impone i tempi, chi sceglie i subappaltatori, chi accetta i rischi residui. È la logica del principio di effettività dell'art. 299 del D.Lgs. 81/2008, per cui le posizioni di garanzia del datore di lavoro, del dirigente e del preposto gravano anche su chi, pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i relativi poteri giuridici. Va applicata in anticipo, per sapere dove le responsabilità si trovano davvero, prima che sia un giudice a stabilirlo.

Servono poi deleghe di funzioni effettive. Quando si tratta di lavoratori soggetti alla legge italiana, la delega deve avere i requisiti dell'art. 16: atto scritto con data certa, professionalità ed esperienza del delegato, poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa, accettazione scritta, pubblicità. La delega non esclude l'obbligo di vigilanza del delegante sul corretto espletamento delle funzioni trasferite; per il comma 3 quell'obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo dell'art. 30, comma 4. Per chi opera sul posto, la delega deve comunque attribuire poteri e mezzi adeguati, perché a mio parere una delega senza risorse non trasferisce responsabilità, ma documenta una colpa.

Servono, ancora, risorse per la sicurezza previste nei budget di commessa e non negoziate a valle, flussi informativi periodici dal sito alla sede, con indicatori, mancati infortuni e non conformità, e un modello organizzativo 231 che consideri espressamente le attività all'estero. L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 indica i contenuti del modello idoneo ad avere efficacia esimente in materia di sicurezza; la sua costruzione per una realtà che lavora anche negli Emirati richiede di tenere insieme i due ordinamenti. Lo stesso modello, se efficacemente attuato, serve due volte: come esimente per l'ente e come prova della vigilanza del delegante.

In altri termini, la sicurezza negli Emirati è anche un tema di governance italiana. È su questo terreno che si colloca il ruolo dell'advisor, di cui tratta la Lezione 11.

Riferimenti normativi

Artt. 6, 7-10, 589 e 590 c.p.; D.Lgs. 231/2001, artt. 4, 5 e 25-septies; D.Lgs. 81/2008, artt. 16, 30, 55 e 299; art. 2087 c.c.; D.L. n. 317 del 1987, conv. dalla L. n. 398 del 1987, artt. 1 e 2, come modificati dal D.Lgs. n. 151 del 2015, art. 18; Direttiva (UE) 2022/2464; Direttiva (UE) 2025/794; Direttiva (UE) 2026/470; D.Lgs. n. 125 del 2024; Cass. pen., Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014; Cass. pen., n. 43480 del 17 ottobre 2014; Cass. pen., sez. IV, n. 35510 del 20 maggio 2021 e n. 31665 del 25 giugno 2024; Federal Decree-Law n. 31 del 2021, art. 66; Federal Decree-Law n. 33 del 2021, artt. 11 e 13; Dubai Municipality, Code of Construction Safety Practice, punto 2.1.2.

Avv. Federico Lentini. Aprile 2026.